Pensioni - Ciechi civili - Pensione non reversibile - Liquidazione della prestazione in base alla domanda amministrativa presentata - Sopravvenuto mutamento di indirizzo giurisprudenziale circa i presupposti della prestazione - Necessità di nuova domanda amministrativa - Sussiste.

Processo civile - Ciechi civili - Pensione non reversibile - Proposizione di ricorso giurisdizionale in mancanza di presentazione della domanda amministrativa di prestazione - Presupposto dell'azione - Improponibilità del ricorso.

Tribunale di Milano - 26.01.2015 n. 178 - Dr.ssa Locati - C.L.A. (Avv.ti Oldrini, Della Venezia) - INPS (Avv. Capotorti).

A fronte di un provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, basato correttamente sui presupposti così come richiesti dalla giurisprudenza all'epoca vigente e già compiutamente adempiuto da parte dell'INPS attraverso l'erogazione della somma riconosciuta, il ricorrente che voglia conseguire il ricalcolo della prestazione sulla base del sopravvenuto mutamento di indirizzo giurisprudenziale, deve inoltrare una nuova domanda amministrativa al fine di ottenere quanto auspicato.

La mancata presentazione all'Istituto Previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c. ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale.

FATTO - Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro di primo grado affermando di essere stato riconosciuto dal 1997 "cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi" e di percepire la relativa indennità speciale da parte dell'INPS; precisava che nel 2002 e sino al 2003 aveva interrotto la propria attività lavorativa di centralinista e che dunque, poiché si era venuto a trovare nella condizione di inoccupato richiesta dall'Ente ai fini dell'erogazione della pensione non reversibile di cui alla legge n. 66/1962, aveva presentato richiesta per ottenerla; deduceva dunque che l'INPS con provvedimento del 7.7.2006 aveva erogato la suddetta pensione con riferimento agli anni 2002-2003; dichiarava infine di aver presentato in data 10.7.2013 ricorso avverso tale liquidazione, sostenendo che, alla luce della giurisprudenza nel frattempo formatasi, egli avrebbe avuto diritto alla pensione anche nel periodo di tempo successivo al 2003 durante il quale aveva ripreso a lavorare.

Costituendosi in giudizio, parte resistente rilevava in via preliminare l'improponibilità della domanda per mancanza dell'azione amministrativa e, in subordine, la prescrizione dei ratei anteriori al triennio. Nel merito, riteneva il ricorso infondato.

Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla proponibilità del presente ricorso.

Non è in contestazione tra le parti la circostanza che l'unica domanda amministrativa relativa alla pensione non reversibile di cui alla L. n. 66/1962 sia stata presentata dal sig. C. nel 2003: l'INPS, in accoglimento di tale domanda e sulla base dell'orientamento giurisprudenziale dell'epoca, decideva di erogare la pensione *de qua* per gli anni 2002-2003, unico periodo nel quale era stato rispettato dal richiedente il requisito della mancanza di attività lavorativa.

Contro tale provvedimento non veniva presentato ricorso né in sede amministrativa né in sede giudiziale, così che esso divenne definitivo e l'INPS erogò la somma richiesta. Nel luglio del 2013 il sig. C., a fronte del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza n. 15646/2012 della Corte di Cassazione (la quale ha affermato che "La particolare disciplina prevista dall'art. 68

Legge 30 aprile 1969 n. 153 - che, derogando alla generale normativa posta dall'art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo cui la pensione d'invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell'invalido, non distogliendolo dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa - va letta in senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e 38 Cost.), sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per effetto del conseguimento di una nuova occupazione"), decideva di presentare ricorso avverso il provvedimento con cui l'INPS nel 2006 aveva effettuato il ricalcolo della pensione, chiedendo i ratei nel frattempo maturati.

Senonché, a fronte di un provvedimento di liquidazione del 2006, basato correttamente sui presupposti così come richiesti dalla giurisprudenza dell'epoca e già compiutamente adempiuto da parte dell'INPS attraverso l'erogazione della somma riconosciuta, il ricorrente, preso atto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale, avrebbe dovuto inoltrare una nuova domanda amministrativa al fine di ottenere quanto auspicato. Una volta che l'INPS adempie a ciò che gli viene richiesto tramite una domanda amministrativa la pratica si deve infatti considerare chiusa, ed è ciò che accadde nel caso di specie: il sig. C., consapevole del requisito richiesto, aveva inoltrato richiesta all'INPS proprio perché negli anni 2002-2003 non aveva prestato attività lavorativa (come deduce espressamente nel proprio ricorso); coerentemente con la domanda, l'istituto aveva concesso la prestazione richiesta per gli anni 2002-2003 e con l'erogazione della predetta somma la pratica in esame si era chiusa. Per tale motivo, non si può ritenere che la domanda formulata del 2003 contenesse già implicitamente un'ulteriore domanda volta ad ottenere tutti i ratei da quel momento in avanti: se così fosse il ricorrente non avrebbe specificato di aver richiesto tale somma solo a fronte dell'inattività degli anni 2002-2003 e, soprattutto, avrebbe proposto ricorso contro detta liquidazione nel 2006, ossia nel momento in cui la somma era stata calcolata sulla base delle predette annualità. Lo stesso ricorrente deduce invece di aver inteso richiedere i ratei pregressi solamente nel 2013, ossia a fronte del mutato indirizzo giurisprudenziale: ma se così è, allora tale richiesta non può considerarsi un mero ricalcolo della somma allora erogata, bensì una domanda nuova che si basa su presupposti nuovi. Pertanto, egli avrebbe dovuto presentare | una nuova domanda amministrativa nella quale, previsa dichiarazione di possesso di tutti i presupposti richiesti dalla legge, chiedeva il riconoscimento della indennità speciale di cui alla L. n. 66/1962. Per le ragioni innanzi esposte, deve ritenersi che la domanda amministrativa relativa a quanto richiesto nel predetto ricorso (ossia la prestazione ex L. n. 66/1962) sia assente nel caso in esame.

Sulle conseguenze della mancanza della proposizione della domanda amministrativa la giurisprudenza ha statuito che "La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda 5 amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, da un lato, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale, e, dall'altro, che non possono trarsi argomenti in contrario ne' dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, ne' all'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato; l'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18265 del 28/11/2003; nello stesso senso si veda anche Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 732 del 15/01/2007 (1), che ha determinato che "La domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973, è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente

previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio").

Per i motivi innanzi esposti, il ricorso deve essere dunque dichiarato improponibile. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2007, p. 181